



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica

SENTENZA

N.

Reg. cron. n.

Reg. rep. n.

OGGETTO

Bancari
 (deposito
 bancario,
 cassetta di
 sicurezza,
 apertura di
 credito
 bancario)

Il Tribunale Ordinario di Siena , in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Marianna Serrao , ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n 389/24

Oggetto: contratti bancari

promossa da:

████████████████████ (P.IVA/C.F: ██████████) con sede legale in via ██████████, in persona del rapp.te legale p.t. sig. ██████████ (C.F.: ██████████) nato a ██████████ il ██████████ ivi residente in via ██████████, elett.te dom.ta in ██████████, Via ██████████ presso lo studio dell'Avv. ██████████ a cui è rapp.ta e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione

Parte attrice**CONTRO**

BANCA ██████████ (C.F ██████████), con sede legale in ██████████, ██████████, in persona Dott. ██████████, nato a ██████████ il ██████████ (cod. fisc. ██████████), nella qualità di Responsabile di Struttura di Terzo Livello con funzione Legale della Banca come da delibera e procura speciale in atti , rappresentata e difesa nel presente giudizio, in virtù di procura rilasciata su atto separato da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv. ██████████ (C.F. ██████████), presso il cui studio in ██████████ Via ██████████ contestualmente elegge domicilio,

Parte convenuta

All'esito dell' udienza cartolare del 3.7.2025 la causa era trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti

Per parte attrice :



"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, *contrarius rejectis*,

In via preliminare: previa ogni opportuna statuizione in fatto e diritto, accertare l'illegittima formazione del saldo negativo per l'attrice sul rapporto di conto corrente n. 12990.27 alla data del 31/12/2002 e pari ad € - 58.411,44 per tutti i motivi e le causali esposte e, per l'effetto, dichiarare che alla data del 31.12.2002 il saldo del conto corrente n. 12990.27 deve essere azzerato;

In via principale: previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto, accertare e dichiarare (i) la nullità parziale ex art. 1419 c.c. delle clausole contrattuali dei rapporti di conto corrente n. 12990.27 e n. 3167.51, inerente ai tassi d'interesse ultralegali, per violazione dell'art. 117, quarto comma, TUB, ovvero per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 644 c.p., della L. n. 108/1996, 120 TUB, nonché dell'art. 2-bis della L. 2/2009, (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di usura (Euro 35.327,25), applicazione di tassi di interesse ultralegali, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute (Euro 73.635,67), applicazione di commissioni di massimo scoperto o commissioni ad esse assimilabili (Euro 66.791,20), spese (Euro 21.632,67) e indebito arricchimento, e, per l'effetto, condannare la Banca convenuta, in persona del l.r.p.t., alla restituzione degli importi indebitamente incassati, così come degli importi di cui al saldo iniziale pari ad Euro 58.411,44 (in applicazione del c.d. "saldo zero"), per l'ammontare pari complessivamente ad Euro 255.798,23 (di cui Euro 204.372,24 per il c/c n. 12990.27 ed Euro 51.425,99 per il c/c n. 3167.51) ovvero della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia ed accertata nel corso del presente procedimento anche mediante apposita CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accertata la nullità parziale, accertare e dichiarare con riferimento al contratto di conto corrente n. 12990.27 e n. 3167.51: (i) l'inefficacia delle modifiche unilaterali, sfavorevoli per l'attrice delle condizioni economiche apportate unilateralmente dalla convenuta nonché l'errata applicazione in concreto delle condizioni economiche pattuite, per violazione degli artt. 118 e 120 TUB, 1283, 1346, 1815 c.c., 644 c.p., della L. n. 108/1996 e dell'art. 2-bis della L. 2/2009; (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di modifica unilaterale sfavorevole delle condizioni economiche (Euro 1.958,59), usura (Euro 35.327,25), anatocismo (Euro 53.022,52), applicazione di commissioni di massimo scoperto ed altre commissioni anche ad esse assimilabili (Euro 66.791,20), spese (Euro 21.632,67) e indebito arricchimento, e per l'effetto, condannare la Banca convenuta, in persona del l.r.p.t., alla restituzione delle partite indebitamente applicate, incluso quelle di cui al c.d. "saldo zero", pari complessivamente ad Euro 237.143,67 (di cui Euro 210.672,16 per il c/c n. 12990.27 ed Euro 26.471,51 per il c/c n. 3167.51) ovvero della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia ed accertata nel corso del presente procedimento anche mediante apposita CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

In ogni caso: accertare che la Banca [REDACTED] ha applicato all'attrice sul rapporto di conto corrente n. 12990.27 e 3167,51 interessi usurari e dichiarare non dovuto con riferimento al rapporto n. 3167.15 alcun interesse (in presenza di usura c.d.ab origine nel primo trimestre di operatività del rapporto) e non dovuti gli interessi addebitati nei singoli trimestri usurari per il c/c n. 12990.27 ex art. 1815, comma secondo, cod. civ. con decorrenza dalla data di



apertura dei rapporti;

In via ulteriormente subordinata, a seguito dell'espletata CTU, delle osservazioni della CTP di parte attrice e delle considerazioni espresse nelle note di trattazione scritta, accogliere l'unica ipotesi accettabile e condivisibile ossia quella che fa riferimento, innanzitutto, ai c.d. "Fidi di fatto" per la valutazione della prescrizione specificatamente sui saldi ricalcolati (prescrizione lett. E-bis) ed anche al ricalcolo B-bis in tema di anatocismo e, per l'effetto, condannare la Banca al pagamento in favore dell'attrice della somma di €. 51.734,28".

Parte convenuta: ""Piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis rejectis, per i motivi e le causali di cui in premessa, respingere le domande attrici perchè inammissibili, improponibili, irricevibili e comunque infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di causa".

Fascicolo rimesso in decisione : 4.7.2025

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' omesso lo svolgimento del processo come consentito dall'art. 132 c.p.c. Deve però darsi atto che il fascicolo, rimesso in decisione in data 4.7.2025 non è stato correttamente scadenzato dal sistema telematico e quindi, all'esito di generale ricognizione, trasmesso in data 28.8.2025 come da annotazione della Cancelleria.

Con atto di citazione ritualmente notificato la [REDACTED] ha convenuto in giudizio dinanzi il Tribunale di Siena la Banca [REDACTED] lamentando in relazione ai rapporti di conto corrente n. 12990.27,. e 3167.51, l'applicazione di tassi d'interesse ultralegali, violazione del divieto di anatocismo e usura, antergazione e postergazione delle valute applicazione di commissioni di massimo scoperto o commissioni ad esse assimilabili spese non dovute per un totale indebito di euro. 255.798,23.

Si è costituita Banca [REDACTED] chiedendo il rigetto della domanda attorea e formulando eccezione di prescrizione.

La causa è stata istruita a mezzo consulenza contabile.

1. La domanda di ripetizione merita parziale accoglimento per i motivi di seguito esposti.

1.1 Fermo restando il principio dell'onere della prova, deve però osservarsi che nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato. (Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza 13 gennaio 2020, n. 330, Sentenza n. 11543 del 02/05/2019). Orbene, scrive la consulente (attenendosi al quesito posto)



Relativamente alla mancata produzione integrale degli estratti conto relativi al conto corrente n. 12990.27, si rileva che – come chiesto dal quesito – i conteggi sono stati effettuati osservando i seguenti criteri:

-i calcoli sono stati effettuati a partire dal saldo risultante alla data dell'estratto di conto corrente più risalente prodotto dal correntista, ossia dal saldo alla data del 1.01.2003, pari ad euro - 58.411,44;

per il periodo intermedio non opportunamente documentato compreso tra il 1.01.2004 e il 30.06.2004, i conteggi sono stati effettuati calcolando il saldo parziale rettificato alla data del 31.12.2003 e detraendo la differenza tra tale saldo e quello risultante alla stessa data dall'estratto conto dal saldo iniziale risultante alla data del 1.07.2004.

Evidenzia , sempre sul punto, la consulente, che sono presenti agli atti gli estratti completi del conto corrente n. 3167.51 dalla data di apertura (14.11.2007) alla data di chiusura del rapporto (17.05.2021), fatta eccezione per il periodo compreso tra il 10.11.2014 e il 10.12.2014. ma che relativamente a tale conto, tuttavia, non è stato necessario applicare i principi indicati al punto A.4) del quesito *poiché le competenze relative sono addebitate – come anticipato – nel conto corrente n. 12990.27, nel quale vengono quindi rilevati gli eventuali indebiti di entrambi i conti correnti.*

In sostanza trattasi di conti collegati e non autonomi (cfr Cass 14321/22 in punto di conto corrente principale e conto anticipi) in quanto riconducibili ad un'unica operazione economica , finalizzata al raggiungimento della medesima funzione negoziale unitaria. così che i rispettivi debiti e crediti delle parti traggono in effetti origine da un unico, ancorché complesso, rapporto negoziale

La consulente da conto di avere per le elaborazioni della presente consulenza relativamente sia al conto corrente n. 12990.27 sia al conto n. 3167.51, utilizzato ove possibile, i tassi applicati dall'istituto di credito, tenuto conto del fatto che il quesito posto non si estende alla verifica dei tassi e delle relative condizioni contrattuali, precisando laddove, tuttavia, in un trimestre vigano contemporaneamente più tassi ai quali non sia possibile collegare univocamente dei limiti di fido, di aver proceduto ad utilizzare il tasso trimestrale mediamente applicato dalla banca.

Scrive la CTU *Tale criterio è stato condiviso dalla scrivente con i CCTTPP in occasione dell'incontro peritale del 23 dicembre 2024 (all. 2) ed è stato da questi ultimi ritenuto corretto in conseguenza della mancanza di informazioni complete che consentano di utilizzare i tassi puntualmente applicati dall'istituto di credito.*

Le conclusioni a cui è pervenuta la consulente possono essere condivise in quanto esaustive rispetto ai quesiti posti

La causa va decisa in applicazione dei seguenti principi cui la consulenza si è attenuta

2. L'anatocismo ❖ A seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n.342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle e a fronte della specifica eccezione del cliente è onere della banca fornire la prova che, per il periodo successivo, è stata sanata tale nullità . L'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione



dell'adeguamento alla Delibera CICR 9 febbraio 2000 pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola regolante la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina. In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, (Cass ez. 1 - , Sentenza n. 9140 del 19/05/2020).sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (Cassazione civile sez. I, 24/07/2023, n.22007).

Deve ritenersi illegittima anche la pratica anatocistica successiva alla delibera CICR non essendo stata pattuita inter partes la relativa clausola o rispetto della medesima periodicità. della capitalizzazione con periodicità trimestrale sia per gli interessi creditori che per quelli debitori deve considerarsi migliorativa rispetto a quella anteriore al 2000 (in cui venivano capitalizzati annualmente i tassi creditori e trimestralmente quelli debitori) e quindi legittima ex art. 118, comma 3, TUB posto che la pratica anatocistica anteriore al 2000, a prescindere dal regime concordato, deve considerarsi sempre illegittima poiché, qualsiasi tipo di regolazione relativa alla pratica anatocistica successiva al 2000 è sempre da intendersi peggiorativa e poteva essere applicata solo se contrattualizzata.

A tale orientamento , seguito anche dall'intestato Ufficio, la scrivente intende conformarsi.

3.La commissione di massimo scoperto

la commissione di massimo scoperto è legittima solo se:

sia pattuita in modo tale da essere determinata –o determinabile mediante il rinvio a parametri certi– nell'ammontare, nei criteri di calcolo e nella periodicità, come peraltro costantemente affermato e ribadito dalla giurisprudenza di merito . Con l'art. 2-bis, co. 1, del c.d. decreto «anticrisi» (d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in l. 28 gennaio 2009), e, poi, con la modifica dell'art. 117-bis T.U.B. (rubricato, appunto, "remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti") ad opera dell'art. 6-bis, d.l. 6.12.2011 convertito –con modificazioni– dalla l. 22.12.2011 n. 214, il legislatore ha stabilito le condizioni affinché tale commissione possa ritenersi valida.

Tale indirizzo ha trovato ulteriore conforto nella pronuncia Cass. 12965/2016, la quale ha chiarito che la c.m.s. è "in thesi" legittima, e deve essere considerata come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelievo della somma, (cfr. parte motiva della sentenza e, in senso conforme Cass. n. 870/2006; Cass. 4518/2014). - , Ordinanza n. 1373 del 15/01/2024 (Rv. 670232 - 01)



In tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti.

3.1 Il calcolo è stato effettuato dalla consulente secondo i seguenti criteri:

- dall'inizio del rapporto (14 novembre 2007) al 15 dicembre 2014 sono state eliminate le commissioni applicate perché le modalità di calcolo previste nel contratto originario del 14.11.2007 non risultano adeguatamente determinate. In particolare, nelle condizioni economiche è indicata l'aliquota da applicare al massimo scoperto (1,05 per cento, oltre ulteriore 1,05 per cento in caso di sconfinamento autorizzato) ma non è indicata la periodicità con la quale la CMS è dovuta. Successivamente al 30 giugno 2009 (e fino al 14 dicembre 2014), inoltre, non risultano agli atti gli adeguamenti contrattuali alle previsioni di cui all'art. 2-bis del D.L. n. 185/2008 e, successivamente, all'art. 117-bis TUB e al Decreto CICR n. 644/2012;
- per il periodo di validità delle pattuizioni contenute nel contratto di affidamento del 15 dicembre 2014 (da tale data sino all'estinzione del conto corrente), verificato che (i) le pattuizioni contrattuali contenute in tale contratto fossero conformi alle previsioni dell'art. 117-bis TUB e del Decreto CICR n. 644/2012 e che (ii) le commissioni effettivamente applicate fossero conformi a quelle pattuite, sono stati mantenuti il corrispettivo sull'accordato applicato e la commissione di istruttoria veloce.

4. La verifica dell'usura. La disciplina di cui alla legge 108/96 si caratterizza, in particolare, per la previsione di una usura "oggettiva", con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel DL n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali).

L'attuale art. 644, 4° co. c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. Non sono stati rilevati profili usurari.

5. L'eccezione di prescrizione

È principio consolidato (cfr. Cass. S.U. sentenza n. 15895 del 13/06/2019) che " In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle



specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (ex pluribus: Cass. n. 18144/18, Cass n. 7013/2020). Nella specie la domanda riconvenzionale è stata proposta dall'opponente, parte attrice rispetto a detta domanda

E si prescrive in 10 anni l'azione di ripetizione di indebitto, ovvero delle somme che sono state pagate alla banca in applicazione delle clausole nulle

La giurisprudenza della Corte è consolidata nel ritenere che la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio e non meramente ripristinatorio dei versamenti effettuati dal cliente e matura sempre dalla data del pagamento qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che eccetta dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebitto per decorso del termine decennale dall'avvenuto versamento e quindi della annotazione sul conto della rimessa solutoria, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (così Cass. sezione I n. 2660\19, n.27704\18 e n.18144\18.)

5.1 Con la sentenza n. 31927/19 la Corte di Cassazione ha chiarito ulteriormente che l'onere della prova dell'esistenza di un rapporto di apertura di credito (a forma libera prima dell'entrata in vigore dell'articolo 3 della legge 154\1992), compete al cliente gravato quindi dall'onere della prova della qualificazione della natura delle rimesse ripristinatorie o solutorie in corso di rapporto.

Ai fini della verifica dell'esistenza o meno di affidamenti bancari, la consulente ha ricostruito l'affidamento bancario anche attraverso l'analisi di elementi presuntivi precisi che ne hanno permesso la quantificazione e la durata del rapporto.

Ha però offerto anche una seconda ipotesi di calcolo degli importi del fido risultanti solo dai documenti contrattuali

. E' vero che quando il conto corrente in oggetto è stato aperto in data 24.8.1992 era in vigore l'art. 3 legge 154/92 (poi abrogato) secondo la previsione del successivo art. 11

1. Le disposizioni della presente legge sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.
2. Le deliberazioni del CICR e le istruzioni applicative della Banca d'Italia previste dalla presente legge, nonché il decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 3, comma 2, devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
3. In sede di prima applicazione, le deliberazioni del CICR devono essere adottate entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Nel medesimo termine deve essere emanato il decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 3, comma 2. Entro i trenta giorni successivi all'adozione dei suddetti provvedimenti, la Banca d'Italia emana le proprie istruzioni applicative.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 4 e 6, all'articolo 3, commi 1 e 2, agli articoli 4, 5 e 6, commi 1, 2, 4 e 5, all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 10 acquistano efficacia trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Alla data di apertura del conto corrente quindi la norma che prescriveva la forma scritta (art. 3 legge 154/92 comma 1. I contratti relativi alle operazioni e ai servizi devono essere redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere



consegnato ai clienti). era già in vigore ed efficace ed avrebbe dovuto trovare applicazione da parte della Banca .

La Banca quindi avrebbe dovuto attenersi alla prescrizione della forma scritta al momento della sottoscrizione del contratto .L'omissione non può andare in danno della correntista .

La giudicante ha condiviso , e condivide , in linea generale , l'orientamento giurisprudenziale che non dà rilevanza al cd fido di fatto ritenendo che la prova dell'esistenza di un contratto di affidamento possa essere fornita solo tramite la produzione del contratto scritto e che attualmente nell'ordinamento non vi sia spazio per la figura del fido di fatto, ossia di un fido ricavabile sulla base degli estratti conto e di una serie di indici da cui desumere che l'istituto di credito, pur non formalizzando un contratto scritto, abbia di fatto, con comportamenti concludenti, concesso un fido sul conto al cliente, in quanto il contratto di affidamento ha un requisito di forma imprescindibile . L'omissione però non può andare in danno della correntista , laddove risulti da elementi non sporadici, o suscettibili di diversa lettura o interpretazione , ma che con certezza possano far ricostruire come esistente un vero e proprio fido .

Si legge nell'elaborato della consulente *Come anticipato, l'analisi delle rimesse solutorie relativamente al conto corrente n. 12990.27 è stata quindi effettuata anche con riferimento agli affidamenti risultanti da elementi presuntivi precisi e in particolare:*

dall'applicazione di aliquote differenziate di commissioni di massimo scoperto per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2003 e il 30 giugno 2009; o

dall'applicazione del corrispettivo sull'accordato, per il periodo successivo al 30 giugno 2009 e fino al 25 luglio 2012.

A tale proposito la scrivente rileva che per gli affidamenti risultanti dall'applicazione del corrispettivo sull'accordato gli elementi su cui si basa la presunzione sono precisi, poichè conosciuta l'aliquota del corrispettivo e l'importo dello stesso, la base di calcolo - ossia l'affidamento - è ricostruibile senza incertezze (affidamento = corrispettivo sull'accordato / aliquota). In particolare, sulla base di tale criterio, dal 30 giugno 2009 e fino al 25 luglio 2012 risulta un affidamento pari a 86.000,00 euro.

Relativamente agli affidamenti risultanti invece (per il periodo antecedente al 30 giugno 2009) dall'applicazione di aliquote differenziate di commissioni di massimo scoperto, la scrivente rileva che gli elementi su cui si basa la presunzione potrebbero non risultare altrettanto precisi. La CMS infatti (a differenza del corrispettivo sull'accordato) viene applicata sul massimo scoperto riscontrato nel trimestre di riferimento. La relativa applicazione non consente quindi normalmente di ricostruire l'affidamento concesso. D'altro lato, tuttavia, si rileva che la presenza di due aliquote differenziate relativamente alla CMS è verosimilmente indicativa della presenza di un fido, fino a concorrenza del quale viene applicata un'aliquota ridotta.

A tale proposito la scrivente rileva, tuttavia, che la questione sopra posta (rilevanza o meno della CMS al fine di individuare gli affidamenti) non ha rilevanza effettiva nell'analisi, poiché effettuata l'elaborazione delle rimesse una prima volta considerando soltanto i fidi risultanti dal corrispettivo sull'accordato (all. 15) e una seconda volta considerando i fidi risultanti sia dal corrispettivo sull'accordato sia dalle commissioni di massimo scoperto (all. 16) si addivene al medesimo



risultato.

Rispetto ai fidi individuati la consulente ha determinato le rimesse solutorie per il periodo ante decennio considerato e gli interessi passivi e competenze addebitati sul conto corrente.

La scrivente ha quindi provveduto ad imputare le singole rimesse solutorie rilevate in pagamento delle competenze bancarie precedentemente addebitate dalla banca.

Dall'analisi svolta, per la quale si rimanda agli allegati 15 e 16, è risultato che tutte le competenze addebitate dalla banca nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2003 e il 31 marzo 2010 sono state pagate mediante rimesse solutorie del periodo. Pertanto la ripetizione di tali competenze risulta prescritta alla data della domanda di mediazione.

Dall'addebito delle competenze del 30 giugno 2010 in avanti, sino alla data del 25 luglio 2012 (decennio dalla data del verbale di mediazione) le competenze addebitate risultano ancora ripetibili in quanto alle stesse non hanno fatto seguito rimesse solutorie.

L'analisi svolta dalla consulente appare del tutto condivisibile.

5.2 Non può infine non considerarsi il contrasto che va delineandosi nella giurisprudenza della Suprema Corte che registra pronunce contrarie alla configurabilità del fido di fatto (Cass 13063/2023) e altre favorevoli (Cass.2338/2024)

La giudicante terrà conto, per quanto detto, dell'affidamento emergente dagli atti, pur se non formalizzato in vero e proprio contratto ai fini della prescrizione. Tra le varie ipotesi di calcolo è dunque da prediligere, per quanto fin qui detto, quella che riconosce un indebito pari ad € 51.734,28 che dovrà essere maggiorato degli interessi legali dalla domanda giudiziale fino al saldo esclusa la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta e in mancanza di prova del maggior danno subito.

6. La mancata indicazione dell'ISC- TAEG

chi giudica deve dare atto dell'orientamento giurisprudenziale seguito anche dai giudici di questo Tribunale e al quale la scrivente intende uniformarsi

Deve quindi rilevarsi quanto segue .

Prima della Delibera Cicr 283/2003, il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) - sinteticamente inteso come costo totale del credito - era previsto esclusivamente nell'ambito della disciplina che il TUB dedica al credito al consumo, peraltro con notevoli e significative esclusioni (fra cui i mutui per acquisti immobiliari).

Con l'art. 9 della delibera CICR 4.3.2003 n. 283 (contenente la disciplina della "Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni dei servizi bancari e finanziari), con la rubrica "Informazione contrattuale" è introdotto analogo parametro, denominato ISC (Indice Sintetico di Costo), per le operazioni ed i servizi che sarebbero stati individuati dalla Banca d'Italia.

Ne segue la Circolare della Banca d'Italia 25.7.2003 in Aggiornamento alle proprie Istruzioni di Vigilanza, cui è aggiunto il nuovo Titolo X intitolato per l'appunto alla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari" e suddiviso in tre sezioni così rubricate: Sez. I - "disposizioni di carattere generale" Sez. II - "pubblicità e informazione precontrattuale"; Sez. III - "forma e contenuto minimo dei contratti".



Il Par. 9 della II Sezione, rubricato "Indicatore sintetico di costo", impone che "il contratto e il documento di sintesi" contengano l'ISC, da calcolarsi conformemente alla disciplina del TAEG di cui all'art. 122 TUB [nella sua formulazione all'epoca] per: mutui, anticipazioni bancarie e altri finanziamenti.

Il precisato titolo X delle Istruzioni di Vigilanza confluirà poi nell'autonoma disciplina sulla Trasparenza bancaria di cui alla Circolare della Banca d'Italia 29.7.2009, le cui prime tre sezioni sono analogamente rubricate ed ove, egualmente, la disciplina dell'Indice Sintetico di Costo è collocata al par. 8 della II Sezione ("Pubblicità e informazione precontrattuale") con le seguenti novità rilevanti:

- estensione ai conti correnti destinati ai consumatori e alle aperture di credito destinate ai clienti al dettaglio;
- la denominazione ISC è riservata solo ai conti correnti destinati ai consumatori, mentre per tutte le altre categorie di operazioni bancarie "l'ISC è denominato TAEG";
- tale indicatore deve essere riportato nel foglio informativo e nel documento di sintesi (per i conti correnti destinati ai consumatori solo nel foglio informativo e negli estratti conto periodici - par. 7 e par. 3.2 Sez. IV).

Ciò posto, si pone il problema se ci sia e quale sia la sanzione in caso di omissione o di erronea indicazione del TAEG/ISC, posto che parte degli interpreti e della giurisprudenza hanno riportato la predetta regolamentazione nell'ambito dell'art. 117 TUB specificamente ritenendo:

- a) trattarsi di disciplina riconducibile al disposto dell'art. 117, 8° comma, il quale, per l'appunto, stabilisce che "la Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti...abbiano un contenuto tipico determinato" e che "i contratti difformi sono nulli". Ne conseguirebbe che l'omessa indicazione del TAEG/ISC, ove previsto ed in quanto elemento tipico del contratto, ne comporterebbe la nullità per la mancanza dei requisiti minimi di trasparenza (Trib. Napoli 20.5.2015).
- b) a sua volta l'indicazione di un TAEG/ISC errato, poiché inferiore a quello effettivo, incorrerebbe nella sanzione di cui al comma 7° dell'art. 117 (ricalcolo interessi al tasso BOT) in relazione al comma 6°, il quale dispone che "sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali...che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati".

Va detto che taluni, in alternativa all'ipotesi sub a), applicano la sanzione di cui al 7° comma cit. anche all'ipotesi di omessa indicazione del TAEG/ISC in relazione alla previsione del 4° comma, in forza del quale "i contratti indicano il tasso l'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati...".

Altra parte della dottrina e della giurisprudenza, che questo giudicante condivide, dissente espressamente da tale indirizzo rilevando che:

quanto a sub a): in realtà il predetto "indicatore" non ha alcuna funzione o valore di "regola di validità", tanto meno essenziale, del contratto poiché è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali.

In altri termini, quale mero indicatore del costo complessivo del contratto, a sostanziale finalità informativa in termini di trasparenza contrattuale, ha semmai valenza di regola di comportamento, comportante una mera obbligazione



risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale.

Tali conclusioni sono avvalorate dalla stessa disciplina della Banca d'Italia, che - sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella del 2009 e successive modifiche - regola l'ISC nell'ambito delle rispettive "II Sezione", dedicate, per l'appunto, alla "pubblicità e informazione contrattuale", con totale pretermissione di ogni riferimento ad esso nell'apposita Sezione III, disciplinante i "requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti": ciò a dimostrazione che tale disciplina non è stata evidentemente emessa in esecuzione dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia dall'art. 117, 8° comma, TUB, che si riferisce espressamente solo al "contenuto tipico determinato" del contratto.

E tale conclusione è ulteriormente confermata dalla disciplina, certamente non innovativa, del 2009, in forza della quale l'indicazione del TAEG/ISC è prevista unicamente nel foglio informativo e nel documento di sintesi e non nel contratto (e, in base al par. 7 della medesima Sez. II, il documento di sintesi costituisce solo il frontespizio del contratto e ne è parte integrante solo in presenza di un accordo delle parti in tal senso): ciò che, unitamente a quanto in premessa, destituisce di ogni valenza interpretativa contraria la circostanza che la disciplina del 2003 imponesse l'indicazione dell'ISC anche nel contratto.

l'art. 117, comma 7, del T.U.B disciplina i casi di difformità delle condizioni economiche previste in contratto rispetto a quelle pubblicizzate, atteso che il riferito comma prevede, in particolare, la "sanzione" del tasso sostitutivo nel caso in cui la difformità riguardi il tasso di interesse (inteso quale TAN). IL TAEG, o l'ISC, è invece un indicatore di costo che sintetizza, a fini di trasparenza e confrontabilità delle offerte, il costo del finanziamento, e che, in quanto tale, non può essere considerato quale "condizione contrattuale."

Né, in caso di omissione del TAEG/ISC può prefigurarsi una violazione del 4° comma dell'art. 117, con le conseguenze sanzionatorie del 7° comma, laddove, poiché, se il TAEG/ISC non è elemento essenziale del contratto, inevitabilmente cade, per l'appunto, anche ogni sua possibile assimilazione al TAN ovvero ad "ogni altro prezzo o condizione praticati" di cui al 4° comma dell'art. 117

Invero, l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG, in un contratto non disciplinato dall'art. 125 bis TUB, può unicamente comportare conseguenze risarcitorie, dovendo tuttavia in tal caso il cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento (ad esempio, perché lo avrebbe stipulato con altro intermediario, le cui indicazioni relativamente all'ISC/TAEG fossero state veritiere, ma apparentemente superiori)", prova che, nella specie, non è stata neppure allegata. In tal senso, da ultimo Cass 39169/21 In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.



7. La domanda di risarcimento danni (al di là dell'indicazione, in atto di citazione, di altra società che pare debba attribuirsi a refuso) non è stata oggetto espresso di conclusioni anche se brevemente argomentata in comparsa conclusionale. E pur volendo dar seguito al principio espresso nella giurisprudenza di legittimità (cfr Cass 1067/22) - per il quale la presunzione di rinuncia alle domande non espressamente riproposte, non può essere ritenuta, qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa - tuttavia la domanda risarcitoria è destituita di fondamento non avendo parte attrice allegato alcun elemento di prova a sostegno

8. Le spese processuali. Considerate le reciproche soccombenze sulle singole questioni e il significativo divario tra quanto richiesto a titolo d'indebito e quanto riconosciuto, le spese processuali possono essere compensate tra le parti, così come le spese di CTU, liquidate in corso di causa, salva la solidarietà nei confronti della consulente

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) In parziale accoglimento della domanda attorea condanna Banca [REDACTED] a restituire a [REDACTED] l'importo di € 51.734,28 oltre interessi legali dalla domanda al saldo a titolo d'indebito.
- 2) Rigetta ogni altra domanda
- 3) Dichiara compensate le spese processuali e le spese di CTU, come liquidate in corso di causa ferma restando la solidarietà nei confronti della consulente

- Così deciso in Siena il 30.8.2025

Il Giudice
Dott.ssa Marianna Serrao

Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

